

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il comma 142 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140 possa essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, alle condizioni ivi indicate;

VISTO il comma 143 e 144 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che le aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, sono Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017);

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 20.02.2018 e n. 113 del 17.09.2018;

VISTA la legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, che ha introdotto l'articolo 25-ter, il quale stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1 comma 142 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, alle condizioni ivi indicate;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 13.02.2019;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha prorogato nel 2019 le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 82 del 23.07.2019;

VISTO decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che all'articolo 11-quater, comma 4, ha previsto che" le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione."

VISTA la nota prot. n. 6922 del 17.03.2019;

CONSIDERATE, alla luce del dettato normativo, le risorse utilizzate da ciascuna regione nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti ancora disponibili;

TENUTO CONTO che la Regione Veneto non ha utilizzato affatto le risorse assegnate che risultano, pertanto, a disposizione per le necessità del 2020;

RITENUTO, pertanto, di assegnare i 13 milioni di euro interamente alla Regione Campania



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

ART. 1

È assegnata alla **Regione Campania**, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la somma di **euro 13.000.000** (tredicimilioni/00).

ART. 2

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Con riferimento alle risorse assegnate, resta fermo il rispetto del limite delle stesse.

L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

0 1 / 2020

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nunzia Catalfo

Cun Colel -